COMUNE DI PISTOIA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione N. 37 **Seduta del 12/03/2019**

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) RELATIVAMENTE ALLA SUA COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI)- APPROVAZIONE.-

L'anno **Duemiladiciannove** il giorno **dodici** del mese di **Marzo** alle ore **14:58**, in seduta **Ordinaria**, in Pistoia nella sala delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, nei modi e nei termini stabiliti dal combinato disposto dagli artt. 10 dello Statuto Comunale e 26 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

Sono presenti i seguenti n. **31** componenti del Consiglio Comunale, non essendo intervenuti i rimanenti, sebbene invitati.

N°	Componenti	Presente	N°	Componenti	Presente
1	GELLI EMANUELE	S	18	GORI GABRIELE	S
2	TOMASI ALESSANDRO	S	19	CERDINI CINZIA	S
3	GALLIGANI LORENZO	S	20	BELLI ALESSANDRO	S
4	SGUEGLIA GABRIELE	S	21	MAZZEO FRANCESCO	S
5	PELAGALLI FRANCESCO	S	22	CALZOLARI PAOLA	S
6	CAPECCHI FRANCESCA	S	23	CENERINI ALESSANDRO	S
7	SICARI JESSICA	S	24	BARTOLI ROBERTO	S
8	CHECCUCCI EMANUELA	S	25	MAGLIONE NICOLA	S
9	VANNELLI DANIELE	S	26	TRIPI WALTER	S
10	BARDELLI ELENA	N	27	BRESCHI CARLA	N
11	VESPIGNANI IACOPO	S	28	TUCI MARIO	S
12	MENICHELLI BENEDETTA	S	29	ALBERTI ALVARO	S
13	RASO FABIO	S	30	GRASSO GIOVANBATTISTA	S
14	BOJOLA IACOPO	S	31	COTTI ANTONELLA	S
15	PAGLIAI GIAMPAOLO	S	32	NUTI TINA	S
16	MASINI BARBARA	S	33	BONACCHI FEDERICA	S
17	MANCHIA PATRIZIA	S			

Presiede il Sig. GELLI EMANUELE nella sua qualita' di **Presidente**;
Sono inoltre presenti:
gli **Assessori**:CELESTI ANNA MARIA IDA,RISALITI GIANNA,SABELLA ALESSANDRO,FROSINI ALESSANDRA,CAPECCHI ALESSANDRO,MAGNI GABRIELE,SEMPLICI MARGHERITA,BARTOLOMEI ALESSIO.
Partecipa il **Vice Segretario Generale** del Comune Dr.ssa VITALE DARIA;
Il **Presidente**, dato atto che il numero degli intervenuti è quello richiesto dalla legge per essere valida questa seduta di PRIMA convocazione e dopo aver dichiarata aperta l'adunanza, con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, invita il Consiglio a discutere e deliberare in ordine agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le proprie deliberazioni n. 28 del 11.03.2019 e n. 29 in data odierna, relative all'argomento di cui all'oggetto e gli eventuali interventi di cui si dà conto nel processo verbale, allegato all'originale della presente deliberazione;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, come disciplinato dai commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013;

Considerato in particolare che:
- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. n. 158/99;
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, le tariffe della TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, con deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 338, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione, nonché l'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 che ha stabilito, per l'anno 2019 il differimento al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

Richiamato l'art. 8 del D.P.R. n. 158/99, il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e della parte

variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche;

Preso atto della delibera adottata in data odierna con la quale è stato approvato, per quanto di competenza, il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l'anno 2019, costituito dall'insieme dei costi del gestore (quantificati preventivamente in euro 15.463.258,00 oltre IVA 10% come da PEF di ambito approvato dall'Autorità di Ambito ATO Toscana Centro con delibera di Assemblea n. 4 del 14/02/2019, considerando la riduzione a euro 115.000 del costo dovuto alla variante ai servizi base per il progetto "Ispettori Ambientali" e dai costi propri del Comune e delle altre voci di costo/ricavo (quantificati in euro 646.704,08), per le motivazioni dettagliatamente espresse nella detta Delibera;

Considerato che l'ammontare dei costi per l'anno 2019 di cui al piano finanziario sopra richiamato deve essere integralmente coperto dal gettito della TARI, come previsto dal comma 654 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013;

Preso atto delle modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvate nella odierna seduta;

Dato atto che alcuni articoli del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti attribuiscono alla delibera annuale delle tariffe la determinazione dell'ammontare di riduzioni e agevolazioni ivi stabilite, in conformità a quanto previsto dal comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e il cui costo è coperto dal gettito della tariffa stessa, si prevede quanto segue:

- articolo 14 "*Articolazione della tariffa*" comma 4 in cui si precisa che la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, e dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, è assicurata dall'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze fino a un massimo del 5% determinato annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe.
  Per l'anno 2019 la riduzione applicabile è pari al 3,7% della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata;

- articolo 21 "*Tariffa giornaliera*" comma 2 in cui si precisa che la tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e può essere aumentata sino al 100% con la deliberazione di determinazione delle tariffe.
  Per l'anno 2019 non si applica in merito alla tariffa giornaliera alcun aumento;

- articolo 25 "*Riduzioni per il riciclo*" comma 5 in cui si precisa *che ai sensi dell'art. 1 comma 659 della Legge n. 147/2013 e dell'art. 37 della legge n. 221/2015, le imprese agricole e*

florovivaistiche che effettuano il compostaggio aerobico autorizzato ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, hanno diritto ad una riduzione della tariffa. La valorizzazione della riduzione è determinata annualmente nella delibera delle tariffe.
Per l'anno 2019 la riduzione applicata è pari al 10% della tariffa.

- Articolo 25 *"Riduzioni per il riciclo"* comma 6 in cui si precisa che ai sensi dell'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013 e dell'art. 17 della legge n. 166/2016, è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono tali beni alimentari per scopi assistenziali. La riduzione della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, per una percentuale del costo unitario Cu di cui al punto 4.4 all. 1, del DPR 158/99. La percentuale e costo unitario Cu saranno determinate annualmente nella delibera delle tariffe.
  Per l'anno 2019 la percentuale prevista è pari al 100% e il costo unitario Cu è pari a 0,156.

- Articolo 27 Commi 1 e 2 - *per le utenze non domestiche con prevalente produzione dei rifiuti organici (cat. 22, 24 e 27..) è prevista una riduzione nella misura massima del 50,5% della tariffa in caso di conferimento alla specifica raccolta differenziata dell'organico e anche delle altre frazioni secche, quali imballaggi e carta, purché il conferimento avvenga tramite specifici contenitori affidati all'utenza in comodato d'uso, che permettano il rilevamento puntuale degli svuotamenti. La valorizzazione della riduzione ed i parametri per l'ottenimento di tale riduzione saranno determinati annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe.*

Considerato di riconoscere anche per l'anno 2019 alle utenze non domestiche in categoria 22, 24 e 27, alle condizioni già stabilite per gli anni 2015-2018, una riduzione del 50,5%, purché assolvano tutte le condizioni di seguito indicate, stante comunque la volontà dell'Amministrazione di rivalutare le modalità di conferimento di queste categorie per migliorare il decoro urbano:

1. si siano dotate di contenitori specifici, che permettano di rilevare puntualmente il volume degli svuotamenti sia per le frazioni riciclabili e/o recuperabili, che per i rifiuti indifferenziati, assegnati dal soggetto gestore in comodato d'uso gratuito e destinati al conferimento puntuale dei rifiuti prodotti;
2. i rifiuti indifferenziati, avviati a smaltimento finale, siano compresi tra l'1% ed il 30% dei materiali recuperabili e/o riciclabili (raccolte differenziate);
3. non abbiano subito sanzioni durante l'anno per conferimenti impropri e/o abbandono rifiuti;
4. siano in regola con i pagamenti dell'anno precedente a quello di riferimento;

La modalità di erogazione della agevolazione così come previsto dall'articolo 27 comma 2 del regolamento Tari anche per l'anno 2019 avverrà come segue:

- il periodo preso a riferimento per il rilevamento dei rifiuti prodotti sarà dal 01/01/2019 - 31/12/2019.
- la riduzione sarà applicata già nella tariffa 2019, a tutte le utenze dotate di contenitori specifici, come descritti al punto 1).

Nel caso in cui le utenze non assolvano le 3 condizioni sopra elencate al 31/12/2019 la riduzione sarà revocata e dovuta la tariffa per intero nella prima richiesta di pagamento utile dell'anno successivo, sulla base delle rilevazioni degli svuotamenti attestati e comunicate all'Amministrazione dal soggetto gestore.
Il soggetto gestore dovrà prevedere per ciascuna azienda ammessa all'agevolazione, l'accesso ad un portale che permetta la verifica in tempo reale degli svuotamenti affinché le aziende siano correttamente e tempestivamente informate sull'esito della loro raccolta.
Per le utenze che si attiveranno, con la raccolta "porta a porta", nell'anno in corso, l'eventuale riduzione sarà applicata per il periodo di riferimento a consuntivo, e conteggiata con la prima richiesta di pagamento utile.

- Articolo 27 Comma 3 - E' prevista l'applicazione di una riduzione per l'avvio a recupero per le utenze domestiche che aderiscono a sistemi, anche sperimentali, di rilevamento puntuale dei propri conferimenti attraverso i quali viene attestata la quantità in peso o volume, di materiali recuperabili effettivamente conferiti dalla singola utenza.

Per l'anno 2019 non è prevista alcuna riduzione.

- Articolo 27 Comma 4 - E' prevista l'applicazione di una riduzione per l'avvio a recupero per le utenze non domestiche che aderiscono a sistemi, anche sperimentali, di rilevamento puntuale dei propri conferimenti attraverso i quali viene attestata la quantità in peso o volume, di materiali recuperabili effettivamente conferiti dalla singola utenza.
  Per l'anno 2019 non è prevista alcuna riduzione.

- Articolo 27 Comma 5 - Per le utenze domestiche di nuclei familiari che si trovino in una condizione di grave disagio sociale ed economico, rilevata dall'attestazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), è prevista la riduzione e/o l'esenzione dal pagamento della TARI.

Per l'anno 2019 si ritiene opportuno proseguire nella politica di sostegno alle famiglie garantendo, attraverso l'erogazione di un contributo concesso con apposito bando, un'agevolazione per il pagamento della TARI ai nuclei familiari che si trovino in una condizione di grave disagio rilevata da un' attestazione ISEE, fino all'esaurimento dei fondi previsti nel PEF pari ad euro 180.000,00, graduando l'agevolazione rispetto al valore ISEE.

1. con il valore ISEE in misura non superiore ad euro 4.000,00 si avrà diritto ad un'agevolazione pari all'80% della tassa dovuta e, nel

caso di presa in carico da parte dei servizi sociali e di concessione di un contributo economico ad integrazione del reddito nell'anno di riferimento, all'esenzione totale.

2. con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 4.000,01 e non superiore ad euro 6.000,00 si avrà diritto all'agevolazione pari al 60% della tassa dovuta.

3. con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 6.000,01 e non superiore ad euro 8.000,00 si avrà diritto all'agevolazione pari al 40% della tassa dovuta.

In caso di parità di ISEE avranno precedenza le domande di nuclei familiari con la presenza di una persona diversamente abile, e in caso di ulteriore parità quelle con il maggior numero di figli minori coabitanti a carico.

- Articolo 27 Comma 6 - *Per le utenze domestiche, il cui titolare sia residente nell'alloggio assoggettato a tariffa, e le utenze non domestiche situate nelle zone montane e collinari del territorio comunale può essere prevista una riduzione da applicarsi sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa. La valorizzazione della riduzione e la definizione dei criteri per l'individuazione delle zone montane e collinari saranno determinate annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe.*

Per l'anno 2019 la riduzione applicabile è pari al 20% della tariffa per le utenze domestiche, il cui titolare sia residente nell'alloggio assoggettato a tariffa, e al 40% della tariffa per le utenze non domestiche. Le zone montane e collinari sono state individuate con le stesse modalità utilizzate nell'anno 2018, in particolare quelle definite dalla Provincia per le esenzioni dei terreni montani ai fini IMU (prima ICI) ovvero: vengono considerate le utenze domestiche e non domestiche che insistono sui fogli e particelle definiti montani con l'atto della Provincia di Pistoia nel 1999, ai sensi della lett. h) comma 1 art. 7 del D.Lgs. 504/92, precisando che l'elenco si riferisce alle particelle del "catasto Terreni" e non del "catasto Fabbricati" e che dei 160 Fogli montani, 16 sono "parzialmente" montani, ma ai fini dell'applicazione dell'agevolazione viene considerato totalmente "montano" l'intero foglio. La riduzione verrà applicata d'ufficio nella bollettazione dell'anno 2019. Eventuali conguagli o rettifiche saranno gestiti nella prima bollettazione utile.

- *Articolo 27 Comma 7 - Per le utenze domestiche e non domestiche che svolgano attività nell'ambito dei patti di collaborazione, ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento comunale della Partecipazione attiva per la collaborazione dei cittadini alla cura dei beni comuni, può essere prevista una riduzione da applicarsi sia sulla parte fissa che sulla parte variabile della tariffa. La valorizzazione della riduzione ed i parametri per l'ottenimento della riduzione saranno determinati annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe.*

Per l'anno 2019 non è prevista alcuna riduzione a seguito del monitoraggio sull'andamento di detti accordi, anche sulla base delle esperienze storiche riscontrate.

- *Articolo 27 Comma 8 - Per le utenze non domestiche iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese riservata allo start up innovativo e per quelle relative all'imprenditoria giovanile può essere prevista una riduzione della parte variabile della tariffa. La valorizzazione della riduzione e la definizione dei criteri saranno determinate annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe.*

Per l'anno 2019 la riduzione applicabile è pari al 100% della parte variabile della tariffa per le imprese iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese riservata allo start up innovativo.
Per l'anno 2019 la riduzione applicabile è pari al 70% della parte variabile della tariffa per imprenditoria giovanile. Possono presentare domanda i soggetti di età compresa tra 18 e 36 anni che costituiscono, nell'anno 2019, nuove società sotto forma di s.n.c. - s.a.s - s.r.l. - s.p.a. - s.a.p.a. - s.s. - cooperative e piccole cooperative. Sono escluse le imprese individuali, le società di fatto e le società a responsabilità limitata con un unico socio. Possono accedere all'agevolazione esclusivamente le nuove iniziative, attività cioè che non consistano in ampliamenti, ammodernamenti, riconversioni o ristrutturazioni di iniziative precedenti, operative nei settori di attività legati alla produzione di beni in agricoltura, artigianato e industria, commercio e fornitura di servizi alle imprese (sono esclusi i servizi alle persone e alle amministrazioni pubbliche).
Per beneficiare di dette agevolazioni, il contribuente deve presentare apposita domanda allegando tutta la documentazione necessaria entro il 31 dicembre 2019. L'agevolazione verrà concessa nella prima bollettazione utile.

Vista la proposta elaborata da Alia Spa, in qualità di soggetto gestore, dello schema contenente le tariffe distinte per utenze domestiche e non domestiche, trasmesso formalmente e allegato al presente atto (Allegato 1) per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante, Entrate e Demografici, Dr.ssa Daria Vitale, contenente anche l'attestazione che al presente provvedimento non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziali, allegato all'originale della presente deliberazione;

Visto il parere di regolarità contabile, rilasciato ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario e Controllo Aziende Partecipate, allegato all'originale della presente deliberazione;

Dato atto del verbale della Commissione consiliare competente, depositato presso l'Ufficio del Consiglio comunale;

Dato atto di alcuni emendamenti presentati, uno votato e respinto ed uno accolto dalla Giunta Comunale, come meglio riportato nei processi verbali citati in intestazione;

Dato atto inoltre di una Raccomandazione presentata, votata e respinta, come risulta dal processo verbale allegato all'originale della presente deliberazione;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Avendo il Presidente messo in votazione la proposta di deliberazione;

Con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati;

Essendo al momento presenti e votanti n. 31 Consiglieri;

A maggioranza di voti espressi in forma palese,

Voti favorevoli n. 21 (Tomasi,Galligani,Sgueglia,Pelagalli, Capecchi,Sicari,Checcucci,Vannelli, Vespignani,Menichelli,Raso,Bojola, Pagliai,Masini,Manchia,Gelli, Gori,Cerdini,Belli,Mazzeo, Calzolari)

Voti contrari n. 10 (Cenerini,Bartoli,Maglione,Tripi, Tuci,Alberti,Grasso,Cotti, Nuti,Bonacchi)

D E L I B E R A

1) per l'anno 2019:

a) di applicare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche nella misura del 3,7% della parte variabile della tariffa (articolo 14 comma 4 del Regolamento per l'applicazione della TARI);
b) di non applicare in merito alla tariffa giornaliera nessun aumento (articolo 21 del Regolamento per l'applicazione della TARI);
c) di applicare alle imprese agricole e florovivaistiche che effettuano il compostaggio aerobico autorizzato ai sensi del D.Lgs n.152/2006 una riduzione pari al 10% della tariffa (articolo 25 comma 5 del Regolamento per l'applicazione della TARI);
d) di applicare alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che a titolo gratuito cedono tali beni per scopi assistenziali, una riduzione della parte variabile della tariffa, pari al prodotto tra la quantità documentata dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, per la percentuale del 100% del costo unitario Cu pari a 0,156/kg (articolo 25 comma 6 del Regolamento per l'applicazione della TARI);

e) di applicare alle utenze non domestiche con prevalente produzione dei rifiuti organici (cat. 22, 24 e 27) la riduzione nella misura del 50,5%, purché assolvano tutte le condizioni di seguito indicate, stante comunque la volontà dell'Amministrazione di rivalutare le modalità di conferimento di queste categorie per migliorare il decoro urbano (articolo 27 commi 1 e 2 del Regolamento per l'applicazione della TARI):

c1) si siano dotate di contenitori specifici, che permettano di rilevare puntualmente il volume degli svuotamenti sia per le frazioni riciclabili e/o recuperabili, che per i rifiuti indifferenziati, assegnati dal soggetto gestore in comodato d'uso gratuito e destinati al conferimento puntuale dei rifiuti prodotti;

c2) i rifiuti indifferenziati, avviati a smaltimento finale, siano compresi tra l'1% ed il 30% dei materiali recuperabili e/o riciclabili (raccolte differenziate);

c3) non abbiano subito sanzioni durante l'anno per conferimenti impropri e/o abbandono rifiuti;

c4) siano in regola con i pagamenti dell'anno precedente a quello di riferimento;

La modalità di erogazione della agevolazione così come previsto dall'articolo 27 comma 2 del regolamento Tari avverrà come segue: il periodo preso a riferimento per il rilevamento dei rifiuti prodotti sarà dal 01/01/2019 - 31/12/2019; la riduzione sarà applicata già nella tariffa 2019, a tutte le utenze dotate di contenitori specifici, come descritti al punto c1).

Nel caso in cui le utenze non assolvano le 3 condizioni sopra elencate al 31/12/2019, la riduzione sarà revocata e dovuta la tariffa per intero, nella prima richiesta di pagamento utile dell'anno successivo, sulla base delle rilevazioni degli svuotamenti attestati e comunicate all'Amministrazione dal soggetto gestore.

Per le utenze che si attiveranno, con la raccolta "porta a porta", nell'anno in corso, l'eventuale riduzione sarà applicata per il periodo di riferimento a consuntivo, e conteggiata con la prima richiesta di pagamento utile.

Il soggetto gestore dovrà prevedere per ciascuna azienda ammessa all'agevolazione, l'accesso ad un portale che permetta la verifica in tempo reale degli svuotamenti, affinché le aziende siano correttamente e tempestivamente informate sull'esito della loro raccolta.

f) di stabilire per le utenze domestiche di nuclei familiari che si trovino in una condizione di grave disagio rilevata da un' attestazione ISEE, un'agevolazione per il pagamento della TARI, attraverso l'erogazione di un contributo concesso con apposito bando, fino all'esaurimento dei fondi previsti pari ad euro 180.000,00 secondo i seguenti criteri (articolo 27 comma 6 del Regolamento per l'applicazione della TARI):

1. con il valore ISEE in misura non superiore ad euro 4.000,00 si avrà diritto ad un'agevolazione pari all'80% della tassa dovuta e, nel caso di presa in carico da parte dei servizi sociali e di concessione di un contributo economico ad integrazione del reddito nell'anno di riferimento, all'esenzione totale.

2. con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 4.000,01 e non superiore ad euro 6.000,00 si avrà diritto all'agevolazione pari al 60% della tassa dovuta.

3. con il valore ISEE in misura non inferiore ad euro 6.000,01 e non superiore ad euro 8.000,00 si avrà diritto all'agevolazione pari al 40% della tassa dovuta.

4. in caso di parità di ISEE avranno precedenza le domande di nuclei familiari con la presenza di una persona diversamente abile, e in caso di ulteriore parità quelle con il maggior numero di figli minori coabitanti a carico.

g) di stabilire una riduzione pari al 20% della tariffa per le utenze domestiche, il cui titolare sia residente nell'alloggio assoggettato a tariffa, e pari al 40% della tariffa per le utenze non domestiche, situate nelle zone montane e collinari del territorio comunale, determinate sulla base dei criteri stabiliti dalla Provincia per le esenzioni ai fini IMU, ovvero: vengono considerate le utenze domestiche e non domestiche che insistono sui fogli e particelle definiti montani con l'atto della Provincia di Pistoia nel 1999, ai sensi della lett. h) comma 1 art. 7 del D.Lgs. 504/92, precisando che l'elenco si riferisce alle particelle del "catasto Terreni" e non del "catasto Fabbricati" e che dei 160 Fogli montani, 16 sono "parzialmente" montani, ma ai fini dell'applicazione dell'agevolazione viene considerato totalmente "montano" l'intero foglio. La riduzione verrà applicata d'ufficio nella bollettazione dell'anno 2019. Eventuali conguagli o rettifiche saranno gestiti nella prima bollettazione utile. (articolo 27 comma 7 del Regolamento per l'applicazione della TARI);

h) di stabilire una riduzione pari al 100% della parte variabile della tariffa per le imprese iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese riservata allo start up innovativo e di stabilire una riduzione pari al 70% della parte variabile della tariffa per l'imprenditoria giovanile. Relativamente all'imprenditoria giovanile possono presentare domanda i soggetti di età compresa tra 18 e 36 anni che costituiscono, nell'anno 2019, nuove società sotto forma di s.n.c. - s.a.s - s.r.l. - s.p.a. - s.a.p.a. - s.s. - cooperative e piccole cooperative; sono escluse le imprese individuali, le società di fatto e le società a responsabilità limitata con un unico socio. Possono accedere all'agevolazione esclusivamente le nuove iniziative, attività cioè che non consistano in ampliamenti, ammodernamenti, riconversioni o ristrutturazioni di iniziative precedenti, operative nei settori di attività legati alla produzione di beni in agricoltura, artigianato e industria, commercio e fornitura di servizi alle imprese (sono esclusi i servizi alle persone e alle amministrazioni pubbliche). Per beneficiare di dette agevolazioni, il contribuente deve presentare apposita domanda allegando tutta la documentazione necessaria entro il 31 dicembre 2019. L'agevolazione verrà concessa nella prima bollettazione utile.

2) di approvare per l'anno 2019 le tariffe TARI secondo lo schema contenente le tariffe, distinte per utenze domestiche e non domestiche, predisposto dall'ente gestore, allegato alla presente deliberazione (Allegato 1) per costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi degli articoli 16 e 18 del Regolamento per la disciplina della TARI;

3) di dare atto che le suddette tariffe si intendono prorogate anche per gli anni successivi al 2019, in mancanza di delibere di variazione approvate;

4) di trasmettere copia della presente deliberazione alla società Alia Spa, a cura del Servizio Stazione Unica Appaltante, Entrate e Demografici;

5) di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili preposti alle seguenti strutture per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione:
- Dr.ssa Daria Vitale - Dirigente Servizio Stazione Unica Appaltante, Entrate e Demografici
- Dr. Franco Ancillotti - Dirigente Servizio Finanziario e Controllo Aziende Partecipate

Dopodichè

IL PRESIDENTE

propone quindi di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art.134, 4 comma del D.lgvo 18 Agosto 2000 n. 267, al fine di procedere con tempestivita' agli adempimenti connessi con il presente atto;

Essendo al momento presenti e votanti n. **31** Consiglieri;

IL CONSIGLIO COMUNALE

A maggioranza di voti espressi in forma palese,

Voti favorevoli n. 21 (Tomasi,Galligani,Sgueglia,Pelagalli, Capecchi,Sicari,Checcucci,Vannelli, Vespignani,Menichelli,Raso,Bojola, Pagliai,Masini,Manchia,Gelli, Gori,Cerdini,Belli,Mazzeo, Calzolari)

Voti contrari n. 10 (Cenerini,Bartoli,Maglione,Tripi, Tuci,Alberti,Grasso,Cotti, Nuti,Bonacchi)

A P P R O V A

la proposta del Presidente dichiarando la **immediata eseguibilita'** del provvedimento precedentemente approvato.

Comune di Pistoia
Tariffe TARI 2019

ALL. 1 DELIB C.C. N. 37/2019

DOMESTICO

N. compo-nenti	coef. Ka	coef. Kb	tariffa parte fissa €/mq	tariffa parte variabile €
1	0,86	0,60	1,38	57,22
2	0,94	1,40	1,50	133,52
3	1,02	1,80	1,63	171,66
4	1,10	2,20	1,76	209,81
5	1,17	2,90	1,87	276,57
>5	1,23	3,40	1,97	324,25

Comune di Pistoia
Tariffe TARI 2019

NON DOMESTICO

Cat.	Attività	coef. Kc	coef. Kd	tariffa parte fissa €/mq	tariffa parte variabile €
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,61	5,65	1,27	1,06
2	Cinematografi e teatri	0,46	4,25	0,95	0,79
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,52	4,80	1,08	0,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,81	7,45	1,68	1,39
5	Stabilimenti balneari	0,67	6,18	1,39	1,16
6	Esposizioni, autosaloni	0,56	5,12	1,16	0,96
7	Alberghi con ristorante	1,59	14,67	3,30	2,74
8	Alberghi senza ristorante	1,19	10,98	2,47	2,05
9	Case di cura e riposo	1,47	13,55	3,05	2,53
10	Ospedale	1,70	15,67	3,53	2,93
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,47	13,55	3,05	2,53
12	Banche ed istituti di eredito	0,86	7,89	1,78	1,48
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferrament	1,22	11,26	2,53	2,11
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,44	13,21	2,99	2,47
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappe	0,86	7,90	1,78	1,48
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,59	14,63	3,30	2,74
0	- idem utenze giornaliere	3,18	29,26	6,60	5,47
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetis	1,12	10,32	2,32	1,93
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,	0,99	9,10	2,05	1,70
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,26	11,58	2,61	2,17
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,89	8,20	1,85	1,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,88	8,10	1,83	1,51
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	9,84	90,55	20,41	16,93
0	- idem utenze giornaliere	19,68	181,10	40,82	33,86
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,33	39,80	8,98	7,44
24	Bar, caffè, pasticceria	7,04	64,77	14,60	12,11
0	- idem utenze giornaliere	14,08	129,54	29,20	24,22
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, g	2,34	21,55	4,85	4,03
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,34	21,50	4,85	4,02
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10,76	98,96	22,32	18,50
28	Ipermercati di generi misti	1,98	18,20	4,11	3,40
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,58	60,50	13,65	11,31
0	- idem utenze giornaliere	13,16	121,00	27,29	22,62
30	Discoteche, night-club	1,83	16,83	3,80	3,15
31	Florovivaisti	0,89	8,20	1,85	1,53
32	Agriturismo, affittacamere, residence	1,39	12,82	2,88	2,40

COMUNE DI PISTOIA

DELIBERAZIONE C.C. n. 37 del 12/03/2019

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) RELATIVAMENTE ALLA SUA COMPONENTE TARI (TASSA SUI RIFIUTI)- APPROVAZIONE.-

---

Letto e sottoscritto

Pistoia,li 28.03.2019

Il Vice Segretario Generale
f.to Dr.ssa VITALE DARIA

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Elettronico di questo Comune il **28/03/2019** e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124 del DLgs 267/2000).

N. **1106** Pubblicazione Albo Pretorio

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Esp.Amm.vo TOBIA ANTONELLA

A T T E S T A Z I O N E E S E C U T I V I T A'

Esecutiva dal **08/04/2019** ai sensi dell' art. 134 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Generale

T R A S M I S S I O N E U F F I C I

Trasmessa copia della presente deliberazione ai seguenti uffici:

DR. SSA VITALE

Pistoia,li 1.4.19 Tobia

Copia ad uso amministrativo.

L'Esperto Amministrativo dell' U.O.
Segreteria Generale e Protocollo